



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 28.7.2017

C(2017) 5480 final

On. Pietro GRASSO
Presidente del
Senato della Repubblica
Palazzo Madama, 1
IT – 00186 ROMA

Signor Presidente,

la Commissione ringrazia il Senato della Repubblica per il parere espresso sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'applicazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, che istituisce una procedura di notifica dei regimi di autorizzazione e dei requisiti relativi ai servizi {COM(2016) 821 final}.

La proposta rientra in un pacchetto di proposte che è espressione dell'impegno politico del presidente Juncker di sfruttare al massimo il potenziale del mercato unico. Tale obiettivo è stato confermato dal Consiglio europeo nelle sue conclusioni rispettivamente del dicembre 2015, del giugno 2016 e del dicembre 2016. Le misure proposte intendono semplificare l'adempimento delle formalità amministrative per i prestatori di servizi e aiutare gli Stati membri a individuare le norme eccessivamente onerose od obsolete per i professionisti che operano a livello nazionale o transfrontaliero. Anziché introdurre nuove norme sostanziali a livello dell'Unione europea nel settore dei servizi, la Commissione intende garantire una migliore applicazione delle norme dell'Unione già in vigore. L'esperienza mostra che, attuando le norme vigenti dell'Unione in modo da sfruttarne appieno il potenziale, è possibile conferire un significativo slancio all'economia dell'Unione europea.

La Commissione prende molto sul serio le preoccupazioni espresse dal Senato della Repubblica riguardo al principio di proporzionalità ed è del parere che la propria proposta rispetti pienamente tale principio; è quindi lieta di avere l'opportunità di fornire alcuni chiarimenti che confida possano dissipare le preoccupazioni del Senato della Repubblica.

La Commissione desidera ricordare l'esistenza di un analogo obbligo di notifica per gli Stati membri nel settore dei beni e dei servizi della società dell'informazione, sulla base della direttiva (UE) 2015/1535¹. Ai sensi di tale direttiva gli Stati membri sono tenuti a notificare i progetti di misure e a sospenderne l'adozione per un periodo di tre mesi affinché sia eseguito un controllo preventivo di tali misure nazionali.

¹ Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pagg. 1-15).

La Commissione desidera sottolineare che l'introduzione di un periodo di consultazione di un massimo di tre mesi è stato proposto al fine di garantire l'efficacia della procedura di notifica. Tale periodo consente allo Stato membro notificante, agli altri Stati membri e alla Commissione di esaminare la misura notificata, in particolare alla luce della sua motivazione e proporzionalità. La Commissione ritiene che il periodo di tre mesi sia di durata adeguata, in particolare tenuto conto dell'esperienza fatta con la procedura di notifica di cui alla direttiva (UE) 2015/1535.

Inoltre, durante il periodo di consultazione, il processo decisionale nello Stato membro non è sospeso; al contrario, nulla impedisce di proseguirne l'iter secondo le norme nazionali. Allo stesso tempo, la Commissione, gli altri Stati membri e i soggetti interessati possono formulare osservazioni sulla misura notificata in una fase in cui le osservazioni possono ancora essere prese in considerazione dallo Stato membro notificante, allo scopo di impedire l'adozione di una misura incompatibile con il diritto dell'Unione.

Inoltre, se la Commissione non presenta osservazioni, la nuova procedura di notifica prevede che il periodo di consultazione sia ridotto a due mesi, il che consente allo Stato membro notificante di completare il processo decisionale più rapidamente.

È importante osservare che la segnalazione che sospende per tre mesi l'adozione della misura notificata può essere fatta solo se la Commissione nutre seri dubbi circa la conformità della misura con la direttiva 2006/123/CE. La Commissione ritiene che il periodo di tre mesi dopo la segnalazione conceda allo Stato membro il tempo necessario per apportare eventuali modifiche alla misura inizialmente notificata e/o a avviare con la Commissione un dialogo approfondito sulla misura in questione.

La Commissione prende atto del suggerimento del Senato della Repubblica di ridurre a tre mesi a decorrere dalla data della notifica il periodo in cui la Commissione può adottare una decisione che obbliga lo Stato membro ad astenersi dall'adozione della misura o ad abrogarla. La Commissione ribadisce, da parte sua, la necessità di svolgere un dialogo adeguato con lo Stato membro prima di adottare una siffatta decisione, al fine di assicurare pienamente la possibilità che lo Stato membro possa porre rimedio alle preoccupazioni espresse dalla Commissione, evitando così che la decisione sia adottata.

La Commissione desidera inoltre chiarire che l'obiettivo della definizione di "progetto di misura" nella proposta è renderla funzionale nel contesto di una grande diversificazione delle misure soggette a notifica (adottate a livello nazionale, regionale o locale) e delle procedure relative all'adozione di tali misure. Tale definizione offre allo Stato membro flessibilità nel decidere quando la misura debba essere considerata adottata alla luce delle procedure applicabili. La Commissione desidera inoltre precisare che il concetto di un "progetto di misura" al quale è ancora possibile apportare modifiche sostanziali esiste già ed è disciplinato dalla direttiva (UE) 2015/1535.

Per quanto riguarda le preoccupazioni sollevate dal Senato della Repubblica in merito al "vizio procedurale sostanziale" nel caso in cui alcune fasi importanti della procedura di notifica non siano rispettate da uno Stato membro, la Commissione desidera chiarire che tale nozione deve essere intesa alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535² (che comprende la causa C-20/05, menzionata nel parere). La Commissione condivide il parere del Senato della Repubblica secondo cui spetta alla Corte di giustizia dell'Unione europea confermare l'applicazione della suddetta giurisprudenza nei settori interessati dalla nuova direttiva sulle notifiche per i servizi.

Le considerazioni che precedono fanno riferimento alla proposta iniziale presentata dalla Commissione, che attualmente sta seguendo l'iter legislativo al Parlamento europeo e al Consiglio. Sulla proposta sono ora in corso le discussioni tra la Commissione e i colegislatori, e la Commissione spera che venga raggiunto un accordo a breve termine.

Confidando che i chiarimenti forniti rispondano alle questioni sollevate, la Commissione attende con interesse di proseguire in futuro il dialogo politico con il Senato della Repubblica.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.



Julian King
Membro della Commissione

² C-194/94 - CIA Security International SA contro Signalson SA e Securitel SPRL, ECLI:EU:C:1996:172.